

**BUONI PASTO:
NOVITA' E TRATTAMENTO FISCALE**

Con la presente circolare vogliamo fornire ai nostri clienti una sintesi delle caratteristiche dei buoni pasto erogati ai dipendenti alla luce delle novità introdotte quest'anno dal decreto del Ministero della Sviluppo Economico n. 122 del 7 giugno 2017.

⇒ **NOVITA' SUI BUONI PASTO**

Il decreto 122 del 7 giugno 2017, emanato dal ministero dello Sviluppo economico ed entrato in vigore il 9 settembre 2017, prevede alcune novità interessanti relative alla normativa che regola l'utilizzo dei buoni pasto.

Rispetto al passato è stato eliminato parzialmente il vincolo della cumulabilità: potranno essere utilizzati fino ad otto buoni pasto nell'ambito della stessa spesa. Inoltre potranno essere utilizzati non solo presso le mense aziendali ed interaziendali, i supermercati o i bar, ma anche in agriturismi, nei mercati e negli ittaturismi.

Ricordiamo che i buoni pasto dovranno essere utilizzati esclusivamente per «l'intero valore facciale»: in altri termini, non daranno diritto al resto.

⇒ **CARATTERISTICHE**

Riprendendo la nostra circolare n. 13_2015 del 3 aprile 2015, riepiloghiamo la disciplina dei buoni pasto (cosiddetti "Ticket Restaurant"). Essi rappresentano un benefit per i dipendenti di cui riassumiamo alcuni elementi distintivi:

- Devono essere erogati a tutti i dipendenti (anche part-time) o a categorie omogenee di essi (anche qualora l'orario non preveda la pausa pranzo);
- I costi legati all'acquisto dei buoni sono interamente deducibili per il datore di lavoro;
- L'Iva applicata ai buoni, 4%, è detraibile;
- I buoni pasto fino ad € 5,29, se in formato cartaceo, e fino ad € 7,00 (dal 1.7.2015), solo se in formato elettronico, non generano imponibile fiscale né contributivo in capo al suo intestatario;
- Non sono cedibili, commercializzabili, convertibili in denaro e sono sostitutivi del servizio mensa aziendale, pertanto possono essere utilizzati solo per acquisti di prodotti alimentari.

Distinti Saluti